REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 settembre 2006 - Deliberazione N. 1497 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Contributo integrativo regionale per l'abbattimento di animali della specie bufalina infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica.

VISTI

- Il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR 8 febbraio 1954, n° 320, e sue successive modificazioni;
- I piani nazionali di eradicazione di tubercolosi bovina e bufalina, brucellosi bovina e bufalina, leucosi enzootica bovina e bufalina di cui, rispettivamente, ai Decreti ministeriali 592/95, 651/94 e 358/96;
- La Legge 615 del 9 giugno 1964 e successive modifiche, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti da tubercolosi e leucosi;
- II D.M. 14 giugno 1968, recante norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento degli animali infetti;
- La Legge 28 maggio 1981 n. 296 che prevede a cura del Ministero della Salute l'emanazione ogni anno di un decreto per l'adeguamento delle indennità per l'abbattimento di animali infetti;
 - La Legge 27 dicembre 2002, n. 292 di tutela della specie bufalina in Italia;

PREMESSO

- che la Legge regionale n. 3 del 7 febbraio 2005, prevede all'articolo 1 comma 3, la concessione di un indennizzo integrativo regionale ai proprietari degli animali della specie bufalina abbattuti perché riconosciuti infetti da una malattia per la quale sussista l'obbligo di abbattimento, fino al raggiungimento del valore di mercato, subordinandolo alla sostituzione dei capi abbattuti;

CONSIDERATO

- congruo un periodo di cinque anni affinché i predetti piani di eradicazione possano determinare le condizioni necessarie per l'ottenimento della qualifica di territorio indenne dalle malattie in questione e, conseguentemente, il sostanziale decremento delle positività ai relativi esami diagnostici;

RITENUTO, pertanto, necessario

- definire apposite procedure per il calcolo e l'erogazione agli allevatori del contributo straordinario regionale da erogarsi per un quinquennio a decorrere dalla data di approvazione da parte della Commissione europea, alla quale viene trasmesso il presente atto ai sensi dell'articolo 88 del Trattato CE,;
- prevedere una spesa complessiva per l'intero quinquennio di complessivi euro 25 milioni (euro 25.000.000,00) calcolata in base all'attuale incidenza delle malattie e a quella presunta nel corso dei cinque anni di attuazione dei piani di risanamento, ripartita nel seguente modo:
 - * euro 8.000.000 il primo anno
 - * euro 7.000.000 il secondo anno
 - * euro 5.000.000 il terzo anno
 - * euro 3.000.000 il quarto anno
 - * euro 2.000.000 il quinto anno;

Propone, e la Giunta all'unanimità

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si ritiene integralmente confermato e trascritto:

- di approvare le procedure per la concessione dell'indennizzo integrativo regionale per l'abbattimento degli animali della specie bufalina infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, allegate al presente atto deliberativo, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di subordinare l'entrata in vigore delle procedure per l'erogazione dell'indennizzo integrativo regionale all'approvazione da parte della Commissione europea, alla quale il presente atto viene trasmesso ai sensi

dell'articolo 88 del Trattato CE;

- di prevedere la spesa complessiva di euro 25 milioni (euro 25.000.000,00) da imputare ai bilanci di previsione per gli anni finanziari relativi al quinquennio di attuazione della presente delibera, con decorrenza dalla data di approvazione della stessa da parte della Commissione europea;
- di rinviare a successivi atti dirigenziali gli impegni con imputazione sui vari bilanci degli esercizi di competenza dal momento della comunicazione e/o accreditamento dei relativi fondi;
- di incaricare i Direttori Generali delle ASL della Campania della esecuzione della presente delibera, per il tramite dei Servizi Veterinari competenti, ai fini della istruzione delle pratiche di indennizzo;
- di trasmettere la presente delibera all'Assessorato alla Sanità, all'Assessorato all'Agricoltura e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente

Bassolino

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEGLI INDENNIZZI INTEGRATIVI REGIONALI PREVISTI DALL'ARTICOLO 1 COMMA 3 DELLA L.R. N° 3/2005

1. Finalità

1.1 Al fine di garantire l'applicazione i principi di tutela sanciti a livello nazionale con la Legge 27 dicembre 2002, n. 292, nonchè l'applicazione della Legge regionale n. 3 del 2005, ai proprietari degli animali della specie bufalina allevati in Campania e abbattuti ai sensi e per gli effetti dei Decreti ministeriali 651/94, 592/95 e 358/96, recanti rispettivamente norme per l'eradicazione dal territorio nazionale di brucellosi, tubercolosi e leucosi bovine e bufaline, spetta un indennizzo integrativo regionale.

2. Entità del contributo regionale

- 2.1 L'indennizzo integrativo regionale di cui al comma 1 è rappresentato dalla differenza tra il valore di mercato degli animali abbattuti e l'indennizzo percepito dagli allevatori ai sensi della Legge 9 giugno 1964 n° 615 e sue successive modifiche, specificamente quantificato dai decreti ministeriali d'attuazione della Legge 296/81, di competenza statale ed erogato attraverso la quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale attribuita alle Aziende Sanitarie Locali.
- 2.2. L'indennizzo integrativo regionale rappresenta l'intero ammontare del valore di mercato degli animali nel caso in cui per la tipologia di animale abbattuto non sia stato previsto indennizzo dai Decreti ministeriali attuativi della Legge 296/81
- 2.3 Il valore di mercato degli animali della specie bufalina è quello rilevato dal bollettino ISMEA riferito alla settimana in cui l'animale è stato abbattuto, riferito alla piazza di Salerno.

3. Procedure

- 3.1 L'indennizzo integrativo regionale, subordinato alla sostituzione dei capi abbattuti, è concesso esclusivamente ai proprietari di animali già indennizzati ai sensi del decreto ministeriale 14 giugno 1968 e successive modificazioni dalla competente Azienda Sanitaria Locale a seguito di istruttoria effettuata dal Servizio Veterinario competente.
- 3.2 Il Servizio Veterinario competente provvede a compilare semestralmente e ad inviare al Settore Veterinario regionale la lista degli allevatori già indennizzati ai sensi del Decreto di cui al comma 1 indicando per ciascuno di essi il numero di animali abbattuti, l'indennità già erogata dalla ASL, il valore di mercato riferito alla settimana di macellazione dei capi infetti e la differenza tra questo e il contributo statale già erogato, che costituisce il contributo integrativo di competenza regionale. Ai fini della determinazione dell'entità dell'indennizzo integrativo regionale spettante agli allevatori, devono essere tenute in considerazione anche le somme eventualmente già concesse o da concedere a titolo di maggiorazione dell'indennizzo statale come previsto dall'articolo 5 della Legge 2 giugno 1988, n° 218.
- 3.3 Ricevute le liste di cui al comma 2 da parte delle ASL competenti per territorio, il Settore Veterinario regionale predispone apposito decreto dirigenziale con il quale vengono assegnati alle ASL competenti i fondi necessari a coprire il totale degli indennizzi integrativi regionali richiesti.
- 3.4 L'indennizzo regionale viene erogato agli allevatori aventi diritto da parte della ASL di riferimento esclusivamente previa verifica documentata, effettuata dal Servizio Veterinario competente, della avvenuta sostituzione della totalità degli animali abbattuti perché infetti con altri della stessa specie provenienti da allevamenti Ufficialmente indenni dalle malattie citate.
- 3.5 L'indennizzo integrativo regionale non è concesso nel caso in cui gli animali infetti non siano stati abbattuti entro il termine di 30 giorni a partire dalla notifica ufficiale della positività al proprietario o detentore, e comunque in tutti gli altri casi previsti all'articolo 4 del Decreto Ministeriale 14 giugno 1968.